

# Giudici di pace Appello senza registro fino a quota 1.033 euro

**Tonino Morina**

Stop alle liti per l'imposta di registro chiesta dagli uffici a seguito di appello sulle sentenze emesse dai giudici di pace. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non supera la somma di 1.033 euro e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del **contributo unificato**. La conferma dell'esonero dall'imposta di registro arriva dalla risoluzione 97/E/2014 pubblicata ieri. Così viene superata la precedente risoluzione 48/E/2011, che limitava l'esonero dalla tassa di registro solo per gli

atti e i provvedimenti relativi al giudizio davanti al giudice di pace e non per quelli emessi dal tribunale ordinario in sede di appello contro i predetti provvedimenti.

## Il recepimento

La risoluzione 97/E/2014 recepisce gli insegnamenti della Cassazione. La sentenza 16310/2014 ha precisato che l'articolo 46 della legge 374/1991 (istitutiva del giudice di pace) nel suo significato ampiamente comprensivo «si riferisce genericamente alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede i 1.033 euro, ciò che abilita l'interprete a rite-


nerne che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini dell'esenzione ... alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio» (si vedano, in questo senso, anche le sentenze della Cassazione 16978, 16979, 16980 e 16981 del 24 luglio 2014).

L'agenzia delle Entrate, preso atto dei principi enunciati dalla Cassazione e del parere dell'avvocatura generale dello Stato (nota n. 322080 del 28 luglio 2014) in merito alla condivisibilità delle affermazioni di principio espresse dai giudici di legittimità, ritiene che il regime di esonero per valore previsto dall'articolo 46 della legge

374/1991 per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non supera 1.033 euro si deve applicare sia in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio davanti al giudice di pace, sia in relazione agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.

Di conseguenza, l'agenzia delle Entrate invita gli uffici a riesaminare le liti pendenti in materia e, se l'attività dell'ufficio è stata effettuata in contrasto ai principi espressi nelle pronunce della Cassazione, abbandonare la pretesa tributaria, chiedendo la cessata materia del contendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Giudice di pace, cause esenti bollo

Dietrofront sull'esenzione dalle imposte di registro e di bollo delle cause introdotte davanti al giudice di pace: l'agevolazione tributaria è applicabile anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi del giudizio. Lo ha stabilito l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 97 del 10/11/2014, superando la precedente pronuncia n. 48 del 18/4/2011. In tale occasione l'agenzia aveva precisato che l'esenzione in esame, derivante dall'art.


La risoluzione dichiarava inoltre che il riferimento alle «attività conciliative in sede non contenziosa» non potesse che riguardare le attività rese dal giudice di pace, al quale l'art. 322 c.p.c. attribuisce la competenza esclusiva in materia di conciliazione non contenziosa, senza limiti di valore e per tutte le materie che non siano di competenza esclusiva di altri giudici.

La Corte di cassazione, però, con la sentenza 16/7/2014, n. 16810, seguita da pronunce analoghe, ha statuito invece che l'art. 46 citato si riferisce genericamente alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede 1.033 euro, autorizzando così a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo, alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio.

Adeguandosi all'orientamento della corte suprema, acquisito il parere favorevole dell'avvocatura dello stato, l'agenzia riconosce che il regime di favore debba trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace, ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio. La risoluzione, pertanto, dichiara superato il precedente orientamento e invita gli uffici a riesaminare nel senso suddetto le questioni pendenti.

**Roberto Rosati**

— © Riproduzione riservata —



46 della legge n. 374/1991, istitutiva del giudice di pace, secondo cui le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1.033 euro, nonché gli atti e i provvedimenti a esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato di cui al dpr n. 115/2002, si applica solo per gli atti e i provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace e non anche per quelli emessi dal tribunale ordinario in sede di appello avverso tali provvedimenti.

